

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02457

presentata da

ANTONIO RUGGHIA martedì 9 febbraio 2010, seduta n.280

RUGGHIA e VILLECCO CALIPARI. -

Al Ministro della difesa.

Per sapere premesso che: nei reparti/enti e unità di campagna opera personale sia militare che civile, in paritaria posizione di impiego e di responsabilità; al personale militare assegnato a tali strutture spetta, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 78 del 1983, un'indennità mensile di impiego operativo, denominata «indennità di campagna»;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, all'articolo 5, comma 9, stabilisce che la predetta indennità di impiego operativo «... compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica...». Il concetto «forza amministrata» si riferisce, inequivocabilmente, tanto al personale militare che a quello civile, come chiaramente indicato dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976 e dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 167 del 2006 - regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della difesa -, laddove affermano che «il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce la forza amministrata»; il diritto ad un trattamento paritario nel rapporto di lavoro pubblico, previsto dalla Costituzione, è costantemente affermato dalla giurisprudenza. Al riguardo, la Cassazione (sezione unica 6 febbraio 2003, n. 1807, sezione lavoro 5 giugno 2001, n. 7617) e la Corte costituzionale (numero 82 del 27 marzo 2003), nonché la giurisprudenza di merito, hanno affermato che la vigenza del principio di parità di trattamento costituisce ancora adesso uno dei tratti salienti della residua specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in quanto «specificazione del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) coniugato al generale canone di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione); il tribunale di Lecce con sentenza n. 4899/05, confermata dalla Corte di appello di Lecce con sentenza n. 2307/06, ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di impiego operativo al personale civile operante presso l'aeroporto militare di Galatina; il tribunale di Roma con sentenza 18307/08 della prima sezione lavoro, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti civili: «a percepire l'indennità di cui all'articolo 5 comma 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 394/5 come rideterminata dall'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 360/96 e dall'articolo 5 comma 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 163/02 nonché il diritto dei medesimi al computo di tale indennità nel trattamento di fine rapporto e nel trattamento pensionistico»; con la stessa sentenza il Ministero delle difesa è stato condannato al pagamento dell'indennità per la quale è stata determinata la misura mensile spettante ai ricorrenti e nonché al pagamento delle spese processuali per complessivi 6.425 euro -: quali iniziative il Ministro della difesa intenda assumere per poter corrispondere l'indennità mensile di impiego operativo, di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a tutto il personale civile della Difesa che ne ha titolo in quanto impiegato a parità di condizioni presso reparti, enti o unità di campagna. (5-02457)

Interrogazione n. 5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla corresponsione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'indennità operativa di campagna è un emolumento mensile previsto dall'articolo 3 della legge n. 78/1983 in favore di personale militare in servizio presso comandi, enti, reparti e unità di campagna; tale emolumento viene esteso anche al «personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa, per un periodo superiore a trenta giorni, nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli enti ed i reparti» (articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1955 di recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 tra il Ministero della difesa e la Funzione pubblica relativo al trattamento economico del personale delle Forze armate).

La *ratio* dell'indennità, spettante solo al personale militare, è legata alla circostanza di prestare servizio presso determinati enti, in condizioni oggettivamente disagiate.

Il diverso regime economico e giuridico del personale militare e civile ha creato una situazione di criticità nelle unità di campagna dove sono impiegate entrambe le componenti, con conseguente contenzioso.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto di 109 dipendenti civili dell'Aeroporto di Galatina a percepire la suddetta indennità.

Successivamente, numerosi dipendenti civili della Difesa hanno esperito tentativi obbligatori di conciliazione con conseguenti ricorsi ai tribunali ordinari territoriali.

Allo stato, l'amministrazione militare risulta soccombente in alcuni giudizi (in ordine ai quali, tuttavia, pende appello) e vittoriosa in altri di primo grado (verso i quali, con buona probabilità, sarà proposto appello dagli interessati).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, l'Amministrazione provvede a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze, l'esistenza delle suddette controversie dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Le parti sociali hanno più volte sollevato il problema dell'estensione alla componente civile dell'indennità in parola chiedendo interventi normativi risolutivi in materia.

Tenuto conto del divieto di estensione del giudicato (leggi n. 311/2004, n. 31/2008 e n. 14/2009), nonché della circostanza che l'eventuale estensione ai dipendenti civili dell'indennità in questione comporta oneri non sostenibili nell'attuale quadro di ristrettezze finanziarie, si ritiene, opportuno attendere il consolidamento della giurisprudenza prima di procedere all'attivazione d'iniziativa normative in materia.

Ciò in ragione anche del fatto che la maggior parte delle sentenze di primo grado sfavorevoli all'Amministrazione potrebbero essere disattese dalla Corte d'appello.

La problematica è, comunque, alla costante attenzione dell'amministrazione, al fine di valutare ogni possibile soluzione in merito.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

5-02457 Ruggia: Sulle iniziative volte alla corresponsione al personale civile della Difesa della cosiddetta indennità di campagna.

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), sottolinea come il Ministero della difesa, in mancanza di un nuovo intervento legislativo, non possa corrispondere un'indennità che, sebbene riconosciuta da alcune sentenze, non è prevista dalla legislazione vigente.

Antonio RUGGHIA (PD) replicando, sottolinea come nell'interrogazione in titolo non si chieda di non rispettare la legge, ma di tenere nella giusta considerazione quanto stabilito da alcune sentenze passate in giudicato. A suo avviso, infatti, invocare problemi di bilancio per procrastinare il riconoscimento delle indennità in oggetto, comporta soltanto un'inutile prosecuzione del contenzioso giudiziario che, anziché determinare risparmi di spesa, finisce per generare un aggravio di oneri dovuto al pagamento delle spese processuali e degli interessi che maturano a vantaggio dei ricorrenti. Tutto ciò considerato, si dichiara quindi insoddisfatto della risposta.